

## Tatuaggio e piercing\*

### Normativa di riferimento

Le “Linee guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”, emanate con la Circolare del 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, hanno definito una serie di aspetti legati a: valutazione dei rischi di infezioni prima del trattamento, controllo, lavaggio delle mani e misure di barriera, decontaminazione e disinfezione dello strumentario, decontaminazione degli schizzi di sangue, misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare, precauzioni universali, smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni.

La successiva circolare del Ministero della Sanità del 16 luglio 1998, n. 2.8/633, “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità”, ha stabilito che, nelle more della organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, si dovrà consentire la prosecuzione dell’attività per coloro che già esercitano l’effettuazione di tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio alla verifica delle condizioni igieniche. Gli esercenti che già svolgono l’attività sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi, una volta attivati. Il requisito dei 10 anni di scolarità è irrinunciabile per l’apprendimento degli argomenti oggetto di studio e per il corretto esercizio dell’attività. Detta Circolare ha fornito ulteriori indicazioni sui colori da utilizzare nelle attività di tatuaggio, sui guanti monouso o misure di barriera, nonché sulle modalità di organizzazione di manifestazioni pubbliche o *convention*.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 508 del 13 maggio 2016 e ss.mm.ii., ha approvato la seguente scheda di qualificazione:

- **“Tatuaggio e piercing”**.

---

\* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.